Serial ID: Nov-13-2025 10:18:37 3053BC64.0098C60C.79617353.C2D1BA72.posta-certificata@legalmail.it

Da: "Deposito Legge 187 Cassazione CERT" <depositolegge187.cassazione@giustiziacert.it>
Inviato: mercoledì 12 novembre 2025 19:43
A: misurealternative.gdp.roma@giustiziacert.it; dipps172.00p0@pecps.poliziadistato.it; depositolegge187.pg.cassazione@giustiziacert.it
Oggetto: Estratto RG 34186/25 ABDELRAHMAN HESHAM H. K. - UD. 12.11.2025
Allegati: ABDELRAHMAN HESHAM.pdf

Facendo seguito alla comunicazione della data di udienza, si trasmette, in allegato la sentenza relativa al nominato in oggetto, depositata in data odierna.
Cordiali saluti

Ass. giud. Dolores De Angelis
Corte di Cassazione
Prima sezione penale
Tel. 06/68832313 - 2311

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Luigina Altieri)

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell' art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

STEFANO MOGINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 3202/2025
FILIPPO CASA		CC - 12/11/2025
MICAELA SERENA CURAMI		
ANGELO VALERIO LANNA	- Relatore -	R.G.N. 34186/2025
EVA TOSCANI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABDELRAHMAN HESHAM HANAFY KHALAF, nato in Egitto il 23/06/2002 (CUI 05BO13V),
avverso il decreto del 15/10/2025 del GIUDICE di PACE di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. All'esito dell'udienza di convalida del 15/10/2025, il Giudice di pace di Roma ha convalidato il trattenimento nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma - Ponte Galeria, disposto il 13/10/2025 dal Questore di Roma, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti del cittadino egiziano Abdelrahman Hesham Hanafy Khalaf, soggetto risultato privo di passaporto e di permesso di soggiorno. Trattasi di soggetto straniero che è stato raggiunto – una volta scarcerato dalla Casa circondariale di Casal del Marmo in Roma, in data 13/10/2025 – da un decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto di Roma [tale provvedimento ha tratto origine dalla mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto da più di sessanta giorni, dunque a norma dell'art. 13 comma 2 lett. b) T.U. imm.] e, successivamente, dal decreto di trattenimento sopra menzionato.

1.1. In sede di udienza di convalida, il trattenuto ha depositato memoria difensiva, a firma dell'avv. Kateryna Pantaleone, la quale ha insistito per l'immediata liberazione dello stesso. In particolare, la difesa ha ricordato come siano state avviate – già durante il periodo di permanenza presso la Comunità ICTUS di Papa Giovanni XXIII di Guglionesi, laddove il soggetto si trovava in espiazione di pena detentiva per reati posti in essere da minorenne - le pratiche volte all'ottenimento di un regolare permesso di soggiorno, titolo che spetterebbe a causa della conclamata invalidità della mano destra.

I reati commessi dal prevenuto – stando alla prospettazione della difesa - risalirebbero ad un periodo fortemente complessa della vita del cittadino extracomunitario, collegato anche alla giovanissima età; dall'inizio della carcerazione, al contrario, il soggetto ha seguito un proficuo percorso di rieducazione e di reinserimento, dimostrativo dell'ormai eliminata pericolosità. La menomazione costituisce, inoltre, un pericolo concreto e attuale per la sopravvivenza del soggetto, in caso di rientro nel Paese d'origine.

1.2. Il Giudice di pace ha accolto la richiesta di convalida del trattenimento, formulata dalla Questura di Roma, ritenendo la sussistenza dei requisiti dettati dagli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998, non avendo il cittadino extracomunitario fornito garanzie finanziarie di provenienza lecita, ovvero la disponibilità di un alloggio stabile ove rendersi agevolmente rintracciabile, o anche la prova dell'esistenza di un'attività lavorativa regolare o di una forma di integrazione sociale.

Nel provvedimento, inoltre, si reputa non applicabile alcuna misura alternativa, stante la indisponibilità – da parte del trattenuto – di un documento

in corso di validità per l'espatrio, circostanza dalla quale discende l'esigenza di procedere ad accertamento circa l'identità personale, onde acquisire i documenti per il viaggio e la disponibilità di un mezzo di trasporto.

2. Ricorre per cassazione Abdelrahman Hesham Hanafy Khalaf, a mezzo dell'avv. Ivan Pupetti, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 13 e 24 Cost., 13 comma 5-*bis*, 14 comma 5 e 19 comma 2-*bis* d.lgs. n. 286 del 1998, nonché 15, Par. 1 della Direttiva 115/2008/CE. Il ricorrente è persona disabile, per essere nato senza la mano destra; si invoca, pertanto, l'art. 19 comma 2-*bis* T.U. imm.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per motivazione apparente e inconferente, in relazione alle ragioni addotte dalla Questura a fondamento dell'impugnato decreto di trattenimento. Ci si duole della violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che prevede – sotto comminatoria di nullità – l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto di trattenimento impugnato si fonda sulla indisponibilità, nell'immediato, di un vettore idoneo all'esecuzione del rimpatrio dello straniero, oltre che sulla ritenuta necessità di acquisire il nulla osta al rimpatrio stesso, da parte dell'Autorità Giudiziaria competente per i procedenti penali pendenti, ovvero attendere il decorso dei termini di cui all'art. 13 comma 3 del T.U. imm. Il Giudice di pace, al contrario, ha motivato la decisione sul presupposto della necessità di accertare l'identità del cittadino trattenuto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il primo motivo di ricorso è infondato, posto che la disabilità da cui è affetto il ricorrente - in base alla certificazione medica in atti - non rientra tra quelle condizioni che possono incidere sullo svolgimento della vita comunitaria all'interno del C.P.R. e che, per questa ragione, sono specificamente tutelate dall'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998.

Quanto poi al secondo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato, avendo il Giudice di pace evidenziato come il ricorrente - oltre a non essere in possesso di un documento in corso e valido per l'espatrio - non disponga di un alloggio stabile e di una attività lavorativa regolare, non avendo nemmeno dimostrato il raggiungimento di un soddisfacente grado di integrazione sociale; tali

circostanze escludono l'applicabilità di una misura meno gravosa, rispetto al trattenimento nel centro di permanenza per i rimpatri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, il ricorrente è stato rimesso in libertà in data 13 ottobre 2025 e, quindi, è stato immediatamente raggiunto dai successivi provvedimenti, di espulsione del Prefetto e di trattenimento del Questore; quest'ultimo è stato convalidato dal Giudice di pace, mediante il decreto ora impugnato. Il ricorso consta, come accennato, di due distinte censure.

3. Con il primo motivo, la difesa contesta la decisione di convalidare il trattenimento, facendo leva sulla condizione di disabilità nella quale versa il ricorrente (tale menomazione consiste nell'esser nato privo di una mano).

3.1. Si invoca, pertanto, l'art. 19 comma 2-*bis* T.U. imm., secondo cui il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone che siano, tra l'altro, affette da disabilità, deve essere eseguito secondo modalità compatibili con le singole situazioni personali, che debbono essere previamente e debitamente accertate. L'impugnato trattenimento – in ipotesi difensiva – sarebbe stato invece convalidato sulla sola base della certificazione medica versata in atti, attestante esclusivamente l'idoneità del soggetto alla restrizione in una comunità.

Tale valutazione di idoneità, però, postula - secondo l'art. 3 della cd. Direttiva Lamorgese, del 19 maggio 2022 - l'effettuazione di una visita ad opera di un medico del SSN, all'esito della quale possa escludersi la sussistenza di una fragilità di salute, anche mentale, del soggetto, ovvero la sussistenza di malattie croniche o, infine, di forme di vulnerabilità sociali. Il certificato medico versato in atti - oltre ad essere privo di data, nonché di sottoscrizione e di riferibilità al medico redigente - manca anche della necessaria dichiarazione di idoneità dello straniero alla vita in una comunità ristretta.

3.2. Giova preliminarmente ricordare – ai fini del corretto inquadramento normativo della dedotta questione – che l'art. 19 comma 2-*bis* T.U. imm. dispone quanto segue: <<Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze

psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate>>.

Non vi è chi non rilevi come la difesa – nella concreta fattispecie – si sia limitata a formulare apoditticamente la sopra riassunta doglianza, mancando di chiarire, però, in che senso e sotto quale profilo le modalità adottate per il trattenimento (e, in particolare, quali nel concreto) si siano rivelate non congrue, rispetto alla suddetta tipologia di disabilità. In tal modo, la critica diviene generica ed assume una connotazione meramente assertiva.

3.3. Quanto al certificato medico versato nell'incarto processuale, la cui valenza viene strenuamente avversata dalla difesa, esso pacificamente proviene dalla ASL, risultando così in radice scongiurato ogni dubbio circa l'autenticità dello stesso; tale certificato, inoltre, contiene una disamina ad ampio raggio - anche sotto il profilo psichico - circa la situazione clinica dello straniero e giunge ad escludere la sussistenza di malattie infettive o croniche, tali da renderlo inadeguato alla permanenza in una Comunità.

E la succitata Direttiva Lamorgese - pure invocata dalla difesa - all'art. 3 prevede appunto quanto segue: <<Lo straniero accede al Centro previa visita medica effettuata di norma dal medico della ASL o dell'azienda ospedaliera, disposta su richiesta del Questore – anche in ore notturne – volta ad accertare l'assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative - rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile - che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette. La certificazione medica deve, comunque, attestare la compatibilità delle condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dello straniero con la convivenza in comunità ristrette. Per lo straniero proveniente da un istituto di pena la certificazione è rilasciata dalla struttura sanitaria dell'istituto. Per lo straniero che accede ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 142/2015, la visita medica viene effettuata anche ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello stesso decreto legislativo>>.

Le precarie condizioni di salute o lo stato di vulnerabilità, di cui al richiamato art. 17 d.lgs. n. 142 del 2015, pongono allora effettivamente il tema dell'attestazione circa la possibilità di convivenza con altri soggetti in comunità ristrette, ma ovviamente solo laddove tali condizioni vengano rilevate, all'atto della visita; nel caso in cui non emergano, invece, situazioni di incompatibilità tal fatta - e, nel caso di specie, non ne sono emerse – non vi è necessità di ulteriore attestazione. La certificazione medica in atti, peraltro, rimarca l'assenza di

patologie limitative, rispetto alla permanenza del soggetto in comunità ristrette, per cui sostanzialmente afferma, *a contrario*, la sussistenza delle ottimali condizioni personali postulate dalla norma.

3.3.1. Nell'impugnazione ci si duole, inoltre, del fatto che il suddetto certificato medico sia privo della sottoscrizione del medico, oltre che della data. La difesa omette di considerare, però, che il ricorrente è stato, come già detto, scarcerato proprio il giorno 13 ottobre 2025, per cui la visita presso la ASL non può che esser stata effettuata nel corso dello stesso pomeriggio, visto che il decreto di trattenimento è stato adottato alle 19.50 di tale giorno (la convalida del Giudice di pace, poi, risale al successivo giorno 15).

Il tema della mancanza della data, pertanto, non riveste alcuna efficacia scardinante, rispetto alla saldezza del provvedimento avversato, visto che la collocazione temporale del certificato in atti è un elemento, comunque, facilmente desumibile secondo i canoni ordinari della logica.

3.3.2. Con riferimento alla sottoscrizione del medico che ha effettuato la visita *de qua*, non può essere trascurato come si tratti di un certificato redatto su carta intestata della ASL e, pertanto, sicuramente formato presso una struttura pubblica, laddove lo straniero è stato condotto da personale della Questura e in un arco temporale ben ristretto; ciò renderebbe anche agevolmente individuabile il medico di turno che ha redatto la certificazione.

In disparte il tema della sottoscrizione, quindi, la provenienza del certificato dalla competente struttura pubblica non può, almeno allo stato, esser posta in discussione.

4. Per ciò che inerisce al secondo motivo, si sarebbe verificata – stando alla prospettazione difensiva – un *vulnus* nella struttura motivazionale dell'avversata decisione, che sarebbe trasmodato in una violazione di legge. In altri termini: nonostante il provvedimento di trattenimento si fondasse sulla indisponibilità di un vettore idoneo all'esecuzione del rimpatrio, oltre che sulla necessità di acquisire il nulla osta al rimpatrio, ovvero sull'esigenza di attendere il decorso dei termini di cui all'art. 13 comma 3 del T.U. imm., il Giudice di pace avrebbe fatto impropriamente riferimento ad un profilo diverso, ossia alla necessità di procedere ad un accertamento circa l'identità del cittadino trattenuto. In tal modo, prosegue la difesa, la motivazione che sorregge il provvedimento impugnato risulterebbe distonica, rispetto al decreto di trattenimento convalidato.

4.1. In primo luogo, sarebbe stato necessario evidenziare, a suffragio di tale tesi, l'esistenza di una motivazione radicalmente apparente o inesistente; ciò nel caso di specie - pur in presenza di argomentazioni stringate - non ricorre. Si tratta, comunque, di una censura fortemente aspecifica, visto che non segnala

singoli e specifici aspetti critici della avversata struttura motivazionale. Del resto, anche all'esito dell'udienza, la difesa si era limitata a una generica richiesta di non convalida, senza far emergere doglianze precisamente individuate.

4.2. Emerge poi chiaramente, a tutto voler concedere, come il provvedimento di convalida del trattenimento tragga alimento:

- dalla ritenuta assenza di garanzie finanziarie, provenienti da fonti lecite;
- dalla indisponibilità di un alloggio stabile (una argomentazione, questa, che si giustifica pienamente, posto che solo nell'ambito della memoria difensiva depositata dinanzi al Giudice di pace, l'odierno ricorrente ha fatto riferimento a un soggetto non meglio identificato, a suo dire disposto ad accoglierlo);
- dalla mancanza di una attività lavorativa regolare, ovvero di una effettiva integrazione sociale;
- dalla radicale impraticabilità di misure alternative rispetto al trattenimento, a causa della indisponibilità di un documento in corso di validità per l'espatrio;
- dalla necessità di procedere ad accertamenti in punto di identità del cittadino extracomunitario, onde acquisire i documenti necessari per il viaggio e la disponibilità di un mezzo di trasporto;
- dalla certificazione medica unita agli atti, attestante la idoneità del soggetto alla vita ristretta di comunità.

4.3. Ad onta delle deduzioni difensive, pertanto, tali rilievi collimano - ampliandoli e integrandoli - con le ragioni poste dal Questore a fondamento del trattenimento, ossia la non disponibilità di un vettore aereo e la necessità di acquisire il nulla osta, da parte dell'A.G. procedente per i procedimenti pendenti, oltre che il pericolo di fuga, desunto dall'indisponibilità di un documento utile all'espatrio in corso di validità. In definitiva, la motivazione adottata dal Giudice di pace si confronta – in modo esaustivo e coerente - con gli elementi che rappresentano l'intelaiatura del provvedimento del Questore e non è. in alcun modo, qualificabile come apparente o inesistente.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue *ex lege* la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le

generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, 12 novembre 2025.

Il Consigliere estensore
Angelo Valerio Lanna

Il Presidente
Stefano Mogini

L'Assistente Giudiziario
Dolores DE ANGELIS

Roma, il 12 NOV. 2025

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi